

ALLEGATO 1 alla Delibera di Consiglio Provinciale n. _____ del _____



PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FUNZIONI SPECIFICHE DEL GARANTE, ELEMENTI DI GARANZIA ED INTERAZIONI OPERATIVE

ART. 3 - REQUISITI, INCOMPATIBILITA' ED IPOTESI DI DECADENZA

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, VALUTAZIONE E MODALITA' DI ELEZIONE DEL GARANTE

ART. 5 – NOMINA, DURATA IN CARICA DEL GARANTE, RIMBORSO SPESE

ART. 6 – DIMISSIONI E REVOCA

ART. 7 – RELAZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ART. 8 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 1
Oggetto

- 1- Nell'ambito della Provincia di Brindisi, di seguito indicata "Provincia" è istituito L'Ufficio del "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e dei migranti", di seguito denominato Garante.
- 2- Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e dei migranti, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Art. 2
Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative.

- 1- Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti sul territorio della Provincia, in particolare opera per garantire diritti delle persone presenti presso la Casa Circondariale di Brindisi, il Rem di Carovigno e la struttura "Immigrati" di Restinco, anche mediante:
 - a) La promozione di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
 - b) La promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e della fruizione dei servizi presenti su territorio provinciale, attivando relazioni ed interazioni anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.
- 2- Il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, volte a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, proponendo anche la stipulazione, a tal fine, di appositi protocolli d'intesa.
- 3- Il Garante promuove, inoltre:
 - a) L'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali e provinciali, delle persone comunque private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti sul territorio della Provincia, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze della medesima, tenendo, altresì, conto della loro condizione di restrizione;
 - b) Iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.
- 4- Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 3

Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e dei migranti possono essere preposti tutti i cittadini e cittadine di uno degli Stati dell'U.E. e che, per comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, offrano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Non sono eleggibili:
 - a) I membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali;
 - b) I membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
 - c) Gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.
3. Non sono, altresì, eleggibili alla carica di Garante coloro che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di consigliere provinciale.
4. L'accettazione di candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
5. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il Presidente della Provincia provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile della condizione medesima.
6. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Presidente pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Articolo 4

Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Garante

1. Il Presidente della Provincia pubblicizza, con adeguati strumenti, la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e dei migranti.
2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3, possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente della Provincia, accompagnata da dettagliato curriculum e relazione motivazionale.
3. Le candidature saranno sottoposte alla valutazione comparativa da parte del Presidente della Provincia.
4. Troveranno integrale applicazione gli indirizzi dati con delibera del Consiglio Provinciale N. 9 dell'11.06.2019 ad oggetto: "*Indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia di Brindisi presso enti, aziende, istituzioni, consorzi fondazioni e società*".

Art. 5
Nomina, durata in carica del Garante, rimborso spese

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e dei migranti è nominato dal Presidente della Provincia.
2. Il Garante dura in carica per un periodo pari a quello del Presidente della Provincia. L'incarico viene svolto a titolo gratuito. Allo stesso vengono riconosciute le sole spese di rimborso per lo spostamento tra le strutture interessate dal presente Regolamento.
3. La Provincia assicurerà al Garante idonea sede, adeguatamente attrezzata e il supporto amministrativo necessario.

Art. 6
Dimissioni e revoca

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e dei migranti può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente della Provincia.
2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è disposta dal Presidente della Provincia.
4. A seguito della revoca, è avviato il procedimento per la nomina di un nuovo Garante.

Art. 7
Relazione al Presidente della Provincia

1. Il Garante riferisce al Presidente della Provincia in ordine alle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative ed interventi al Presidente della Provincia ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Il Garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Presidente della Provincia una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto in questo Regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme regionali vigenti, relative al Garante.